



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



N.T.A.

ALLEGATO 4

Politiche Energetiche



Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – N.T.A.

Dicembre 2010



INDICE

POLITICHE ENERGETICHE	3
Art. 1 Divieti generali.....	3
Art. 2 Divieti e regolamentazione di zona	3
Art. 3 Impianti a biomasse	5
Art. 4 Impianti solari fotovoltaici	6
Art. 5 Impianti solari termici.....	7
Art. 6 Impianti eolici.....	8
Art. 7 Impianti idroelettrici.....	8
Art. 8 Impianti geotermici.....	10
Art. 9 Norme per la produzione di biocarburanti e biocombustibili	10
Art. 10 Impianti a energia rinnovabile già esistenti.....	10
Art. 11 Impianti a metano o gas combustibile.....	11
Art. 12 Interventi ed opere sulle infrastrutture a rete esistenti	11
Art. 13 Realizzazione di nuove infrastrutture	11
Art. 14 Smantellamento degli elettrodotti.....	12



POLITICHE ENERGETICHE

Art. 1 Divieti generali

1. Nel Parco Nazionale del Pollino è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Fanno eccezione gli impianti a servizio delle civili abitazioni o dei pubblici uffici alimentati a gas metano o ad altro gas combustibile.
2. In tutte le zone del Parco è vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti fossili e l'estrazione di materie prime fossili destinate alla produzione di energia.

Art. 2 Divieti e regolamentazione di zona

1. Nelle zone A del parco è vietata l'installazione di impianti di produzione di energia, ad eccezione di quelli a servizio dell'Ente per attività di antincendio, di soccorso, di sorveglianza, di monitoraggio ambientale. Sono altresì consentiti impianti per esigenze connesse alla difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
2. Nelle zone B sono consentiti, previo nulla osta, oltre agli impianti previsti al punto precedente, installazioni per autoproduzione nei limiti di potenza massima dei 20 kW elettrici, connesse allo svolgimento di attività agro - silvo - pastorali.
3. Gli impianti previsti ai commi precedenti dovranno essere caratterizzati dall'integrazione delle componenti e potranno essere connessi alla rete elettrica nel solo caso in cui l'utenza risulti già servita.
4. Nelle zone C è consentito, previa segnalazione (SCIA) all'Ente, installare nuovi impianti integrati per l'autoproduzione dell'energia derivata da fonti rinnovabili nei limiti di potenza massima dei 20 kW¹ elettrici. In questo caso le installazioni dovranno garantire la integrazione edilizia delle componenti, così da contenere ogni tipo di impatto sul sistema territoriale ed ambientale. Gli impianti, nel rispetto dei limiti di zona, potranno essere collocati in strutture fisse esistenti e dovranno garantire la non interferenza con le finalità agricole dei suoli.

¹L'art. 52 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni dispone che non è sottoposta a imposta l'energia elettrica prodotta da impianti elettrici o con una potenza inferiore ai 20 kW, inoltre la risoluzione n. 88/E dell'Agenzia dell'entrate definisce come non commerciale l'attività di persone fisiche o enti titolari di impianti destinati a soddisfare principalmente bisogni "personali" o con una potenza inferiore ai 20 kW.



5. Qualora le necessità di autoconsumo delle aziende, operanti anche in diverse sedi tutte in zona C, eccedano la potenza di 20KW elettrici, sono consentite previo Nulla Osta, forme integrate di produzione energetica mediante il ricorso all'utilizzo di diverse fonti rinnovabili (eolico, solare, idroelettrico, biomasse, geotermia) nei limiti di 20 KW per fonte, fino a un valore massimo di potenza di 200 KW² elettrici distribuiti nelle varie sedi aziendali.

6. Gli impianti privati di produzione di energia elettrica inseriti nelle zone C potranno essere connessi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica solo se l'utenza risulta servita da strade e sia posta ad una distanza dalla cabina elettrica inferiore ai 2000 m³.

7. Nelle zone D è consentita previa richiesta di nulla osta, l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile eccedenti l'autoconsumo. L'installazione di impianti non eccedenti l'autoconsumo è subordinata alla procedura di SCIA.

8. Per preservare l'aspetto paesaggistico di pregio del Parco, gli impianti nelle sottozone D1 (Aree urbane di antico impianto), D2 (Nuclei di aggregazione in ambito rurale), D3 (Aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali "più estesamente modificati dai processi di antropizzazione") e D5 (Attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del Parco) dovranno essere obbligatoriamente integrati. La potenza massima degli impianti in ciascuna sottozona è fissata in base alla tipologia dell'impianto e alle sue caratteristiche di sostenibilità ambientale e paesaggistica.

9. Nelle sottozone D5 vengono consentiti impianti integrati di interesse del parco, nel limite massimo consentito per lo scambio sul posto (200KW_e). Qualora la Zona D5 sia inserita in areali ricadenti in Zone B o in Zone C, sarà possibile, previo nulla osta dell'Ente, collegare l'impianto alla rete seguendo percorsi esistenti e le prescrizioni per la realizzazione delle reti contenute nel regolamento.

² 200KW sono il limite di potenza per lo scambio su posto per gli impianti alimentati da fonti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Lo scambio sul posto (Del. AEEG n. 74/08) è un servizio che viene erogato dal GSE dal giorno 1° Gennaio 2009 su istanza degli interessati. Consente all'utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

³ L'ENEL considera una nuova linea e quindi non servita un'abitazione posta a più di 2000 m dalla cabina di distribuzione e priva di strada di accesso.



10. In tutto il territorio del Parco dovranno essere ridotti o minimizzati gli impatti derivati dalla realizzazione di interventi accessori, come sistemi di accumulo e trasformazione (cabine di trasformazione). Le eventuali strutture necessarie alla realizzazione degli impianti dovranno inserirsi nel contesto delle tipologie esistenti e dovranno garantire un sufficiente isolamento acustico in base alla portata delle emissioni sonore dell'impianto e dei limiti massimi del livello sonoro valutato sulla scorta delle Classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento.

Art. 3 Impianti a biomasse

1. Nel rispetto degli usi e delle tradizioni locali nonché del principio della generazione distribuita, nelle zone B, C, nei Centri storici inseriti nelle sottozone D1, come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali e nelle sottozone D5, a servizio degli edifici esistenti, sarà possibile l'installazione di caldaie a biomasse (pellet, cippato, briquettes, legna in ciocchi ecc.) per autoconsumo atte alla produzione dell'energia termica o alla cogenerazione. Tali installazioni non saranno soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente.

2. Nelle sottozone D2 e D3 sia che si tratti di nuclei rurali o case sparse, saranno possibili, previo nulla osta, a servizio di piccole utenze agricole produttive e civili, impianti di produzione di energia da biomasse secche o umide con potenza termica installata fino a 3 MWt.

3. Nelle sottozone D4 di sviluppo industriale o artigianale o nei centri urbani (sottozone D1) al di fuori del perimetro dei centri storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici comunali, sono consentiti previo nulla osta, impianti del tipo a generazione elettrica e termica o cogenerazione da biomasse secche. La potenza termica installata in tale tipologia di impianti non potrà eccedere i 10 MWt⁴ termici. Al fine di potenziare le attività produttive agricole e forestali locali e contenere le emissioni e gli impatti dovuti soprattutto alle attività di trasporto e stoccaggio della materia prima, sono consentiti esclusivamente gli impianti con biomasse provenienti da attività agricole o forestali condotte entro un raggio di 50 km dall'impianto (filiera corta del Patco⁵). La filiera dovrà essere sostenuta da accordi tra soggetti pubblici e privati fornitori che dovranno indicare i lotti utilizzabili e le annualità di utilizzo. Tali accordi dovranno essere monitorati e verificati durante tutto il corso della vita dell'impianto dall'Ente

⁴ «Le fonti rinnovabili 2010 Ricerca e innovazione per un futuro low carbon». Inca 2010, Roma giugno 2010. Del Gallo Editore. «Taglie superiori ai 10/15 MW costringono ad aumentare l'area di fornitura facendo crescere i costi economici e ambientali del trasporto da un lato, e non permettendo la valorizzazione della filiera del legno locale dall'altro.»

⁵ Il punto b dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 2 marzo 2010 (Decreto di Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica) fissa a 70 Km il raggio massimo di Filiera corta, per ragioni economiche e orografiche tale valore è nel Parco Gasita a 50 km.



con cadenza almeno annuale. La realizzazione dovrà, inoltre, garantire la sostenibilità attraverso la verifica del bilancio energetico della filiera, l'efficienza e la competizione con gli impieghi alternativi in ogni fase della vita dell'impianto. Gli impianti di questa tipologia potranno essere realizzati solo ad esclusiva iniziativa e titolarità degli Enti territoriali o in partnership con gli stessi.

4. In ogni caso, indipendentemente dalla potenza tecnica degli impianti, l'Ente si riserva la possibilità di rilasciare il Nulla Osta in base alle risultanze delle azioni di monitoraggio svolte mediante il catasto delle risorse e i piani e gli studi di settore previsti nel regolamento.

Art. 4 Impianti solari fotovoltaici

1. Nelle zone A, B, C saranno possibili esclusivamente installazioni integrate su strutture fisse esistenti.

2. Nelle sottozone D1, D2 e D3 del piano, per preservare l'aspetto paesaggistico – visivo d'insieme, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti sono possibili impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative⁶ o pannelli integrati.

3. Nelle sottozone D3 sono previste installazioni integrate esclusivamente su strutture fisse funzionali all'attività agricola. L'impianto, nel caso in cui la potenza ecceda i 20 kW, sarà soggetto a Nulla osta. L'autorizzazione sarà subordinata alla verifica della compatibilità dell'impianto con l'attività agricola aziendale e con gli aspetti paesaggistici di pregio delle aree rurali del Pollino.

4. Nei soli casi in cui l'azienda agricola dimostri l'impossibilità di realizzare impianti fotovoltaici utilizzando strutture esistenti, al fine di contenere l'uso dei suoli agricoli e la realizzazione di nuove volumetrie edili finalizzate al fotovoltaico, fino alla concorrenza dei 20 KW, è possibile, una tantum e previo Nulla Osta, posizionare i pannelli su scarpate artificiali esistenti poste in prossimità delle infrastrutture aziendali.

⁶ DECRETO 6 agosto 2010. Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. Punto f) "impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative": è l'impianto fotovoltaico che utilizza moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici.



5. In riferimento a fattori di carattere ambientale, paesaggistico⁷, culturale, geologico, idrogeologico e di consumo e degrado del suolo agricolo⁸ le installazioni nelle sottozone D3 non potranno eccedere i 200KWe.

6. Nelle zone D4 (insediamenti produttivi) è possibile, previa nulla osta, l'installazione di impianti parzialmente o non integrati di potenza installata anche superiore all'autoconsumo nei limiti imposti dai piani di settore.

7. I comuni, nelle sottozone D3 e D4 nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o previo nulla osta dell'Ente, possono definire aree in cui realizzare campi fotovoltaici a terra. Tali interventi potranno essere realizzati solo ad esclusiva iniziativa e titolarità degli Enti territoriali o in partnership con gli stessi. I comuni parzialmente inseriti nel perimetro del Parco, dovranno dimostrare l'impossibilità tecnica di realizzare tali interventi fuori dal territorio protetto e comunque in questo caso, l'estensione dei campi non potrà superare i 3 (tre) ettari per comune. Per i comuni totalmente inseriti nel Parco il limite massimo della superficie da destinare a tale attività non potrà eccedere i 5 (cinque) ettari per comune. Di norma per tale tipo di installazioni saranno preferiti siti ricadenti in aree compromesse dal punto di vista ambientale come ad esempio siti di discariche bonificate.

Art. 5 Impianti solari termici

1. In tutto il territorio del parco è possibile l'installazione di impianti solari termici, nei limiti imposti dall'autoconsumo di acqua calda sanitaria o di riscaldamento.

⁷ La Convenzione Europea del Paesaggio è stata sottoscritta a Firenze il 20/10/2000, ed è stata ratificata dall'Italia con L. 09/01/2006 n. 14. Tale legge prevede all'art. 2 che la Convenzione si applica a tutto il territorio e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani e concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati. La stessa Legge all'art. 5 punti a), b) e d) invita da un lato a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale, naturale e fondamento della loro identità; e dall'altro a stabilire ed attivare politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, alla gestione e pianificazione dei paesaggi, tramite l'adozione di specifiche misure e per i quali bisogna integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle di carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio. Infine all'art. 6 punto e), la legge stabilisce che al fine di concretizzare le politiche del paesaggio tutti i soggetti si impegnano ad attivare gli strumenti di intervento volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione dei paesaggi.

⁸ Secondo il primo rapporto dell'Osservatorio Nazionale sul Consumo di Suolo, negli ultimi 50 anni si sarebbe sottratto alle produzioni agricole circa 1/3 del terreno agricolo del nostro paese, tendenza che attualmente continua con la perdita giornaliera di circa 200.000 mq.



2. Nelle Zone A, B, e C e nelle sottozone D1, D2, D3 e D5 gli impianti dovranno essere totalmente integrati, e realizzati mediante l'installazione di collettori solari piani, posti in aderenza alle falde dei tetti in modo da seguirne l'inclinazione, con serbatoi di accumulo posizionati all'interno delle strutture servite così da non essere visibili.
3. Nella sottozona D4 è ammessa l'installazione di serbatoi su copertura con limitazione della sporgenza del serbatoio di accumulo rispetto al piano di falda di cm. 50.
4. Gli impianti saranno soggetti a procedura di SCIA.

Art. 6 Impianti eolici

Nelle zone B-C e nelle sottozone D1, D2, D3, D5, del Piano per il Parco, sarà possibile previa richiesta di Nulla Osta, l'installazione di impianti eolici di piccola generazione o di piccola taglia, definiti anche con il nome di "minieolico" o "microeolico" di potenza nominale massima pari a 20 KW⁹.

Art. 7 Impianti idroelettrici

1. Fermo restante il regime autorizzativo al prelievo idrico in capo all'Ente Parco previsto all'Allegato 3 Capo I delle presenti norme, nel rispetto dei vincoli e dei limiti di zona è prevista la possibilità di realizzare centrali idroelettriche nel territorio del Parco.
2. Il prelievo idrico connesso alla produzione di energia idroelettrica non è consentito in zona A.
3. Inoltre al fine di salvaguardare gli ecosistemi fluviali dell'area protetta, l'Ente Parco, con apposito atto concordato con le competenti Autorità di Bacino e sentite le autorità competenti in materia di rilascio delle concessioni di derivazione di corsi d'acqua pubblica e tutela della fauna ittica, provvede a definire le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi che non possono essere captate.

⁹ Art. 5 comma 1 lettera L DM 17 ottobre 2007 Criteri Minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS. La norma contestata in Toscana è stata riconfermata con una sentenza del TAR Lazio Sez. Iter n.3040 del 25 febbraio 2010 che ribadisce che l'interesse alla tutela dell'ambiente ha, nel nostro sistema, indubbio valore costituzionale primario ed assoluto, inderogabile dalle altre discipline di settore (principio espresso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2008).



4. Nelle zone B e C le infrastrutture e il prelievo saranno soggette a verifica di compatibilità e l'istanza di Nulla Osta dovrà obbligatoriamente riportare:
 - i. l'analisi delle scelte tecniche ed economiche che inducono ad optare per una localizzazione del prelievo nelle aree B e C rispetto alla scelta di altri siti;
 - ii. l'analisi dei costi ambientali, dei benefici e delle ricadute dell'opera sulle popolazioni locali in termini di miglioramento del servizio e della qualità della vita.

5. In tutte le zone del Parco dove è possibile realizzare un prelievo o una captazione si deve comunque garantire:
 - i. il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) ai fini della tutela delle caratteristiche fisiche e chimiche del corso d'acqua utilizzato, della salvaguardia delle biocenosi tipiche e delle condizioni naturali locali;
 - ii. captazioni proporzionate alla capacità di autoricarica dell'acquifero e al bilancio idrogeologico del bacino;
 - iii. la massima restituzione di acqua in rapporto agli obiettivi di qualità del corso d'acqua e dell'equilibrio del bilancio idrico.

6. Non sono realizzabili in zone A le eventuali condotte forzate ed i canali di derivazione delle centrali idroelettriche.

7. Le opere infrastrutturali a rete connesse alla realizzazione di una centrale dovranno comunque:
 - i. essere totalmente interrate
 - ii. seguire tracciati già esistenti (strade, tratturi, sentieri, ecc.) per evitare ulteriori sbancamenti e il taglio di alberi e vegetazione spontanea, e per facilitare le operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto;
 - iii. evitare l'attraversamento in alveo di corsi d'acqua.

8. Le nuove centrali nelle aree B, e C saranno di autoproduzione e quindi si caratterizzeranno come centrali di micro idroelettrico. Al fine di contenere l'uso del suolo e non realizzare nuove volumetrie edilizie, tali impianti saranno: o realizzati ad acqua fluente, cioè localizzati direttamente in alveo così da contenere l'impatto delle opere civili o potranno prevedersi in strutture all'uopo restaurate, come i vecchi opifici e centraline.



9. Eventuali opere di sbarramento (briglie o pescale) dovranno essere realizzate facendo ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica o quanto regolato nelle presenti NTA, prevedendo misure mitigative per la fauna ittica (es. scivoli di risalita in prossimità delle opere). Eventuali bacini di ritenuta non potranno essere realizzati in zona B e in Zona C; i serbatoi le casse d'aria e le altre opere accessorie dovranno essere integrate.

Art. 8 Impianti geotermici

1. In tutto il territorio del Parco, a servizio delle strutture civili o delle aziende è consentita l'installazione di pompe di calore che utilizzino la geotermia proveniente dal suolo previa SCIA.
2. Nel caso in cui le pompe di calore utilizzino impianti che estraggono la risorsa geotermica dall'acqua sotterranea mediante apposite sonde geotermiche, occorrerà garantire la salvaguardia delle risorse idriche. Pertanto l'installazione di tale tipologia è sottoposta a Nulla Osta da parte dell'Ente e risulta vietata negli areali di ricarica diretta di tutti i tipi di acquiferi.

Art. 9 Norme per la produzione di biocarburanti e biocombustibili

1. I siti da preferire per l'impianto di colture provenienti da biomasse, al fine di non distogliere porzioni importanti di suoli agricoli alle colture agroalimentari, dovranno essere quelli lungo le principali arterie viarie o in prossimità delle aree artigianali così da finalizzare l'impianto anche a funzioni paesaggistiche, di barriera visiva, acustica e per le polveri.
2. Nelle sottozone D3 e nelle sottozone D4 sarà possibile realizzare gli impianti di produzione di biocarburante e/o biocombustibile. Il Parco promuove accordi tra soggetti privati ed enti per la realizzazione di impianti consortili.

Art. 10 Impianti a energia rinnovabile già esistenti

In tutte le zone del Parco è possibile la manutenzione di impianti a energie rinnovabili preesistenti alla data di entrata in vigore del Piano. La manutenzione per impianti che eccedono l'autoconsumo è possibile previa comunicazione all'ente. Eventuali potenziamenti richiedono procedure di nulla osta.



Art. 11 Impianti a metano o gas combustibile

- 1 In tutte le zone del Parco ad eccezione della zona A, è possibile a servizio delle strutture residenziali e aziendali l'installazione di serbatoi di stoccaggio di gas interrati, per garantire il riscaldamento domestico nel rispetto delle vigenti normative di settore.
- 2 L'attività non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte dell'Ente.

Art. 12 Interventi ed opere sulle infrastrutture a rete esistenti

1. In zona A gli interventi di ispezione, controllo e manutenzione sugli elettrodotti e sulle altre infrastrutture a rete esistenti, sono sottoposti a Nulla Osta dell'Ente Parco.
2. La manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le opere di smantellamento delle reti e di ripristino dei luoghi sono soggette a Nulla Osta nelle zone B, e C del Piano, nelle Zone D, invece, è sufficiente la procedura SCIA.
3. In tutto il Parco è possibile operare con semplice comunicazione all'Ente esclusivamente ed eccezionalmente per interventi in situazioni di incipiente pericolo o di rischio di interruzione del servizio.

Art. 13 Realizzazione di nuove infrastrutture

- 1 Nelle zone A è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture a rete a meno che non si tratti di infrastrutture connesse all'attività dell'Ente stesso che si sviluppino lungo la viabilità esistente, siano interrate e non prevedano per la loro realizzazione disboscamenti o tagli di vegetazione.
- 2 Nelle altre zone del Parco la realizzazione di nuove infrastrutture a rete deve avvenire previa richiesta di Nulla Osta da parte dell'Ente Parco.
- 3 Per gli elettrodotti in zona B vanno le linee elettriche MT saranno realizzate in cavo Elicord, o in cavo sotterraneo e le cabine MT/BT saranno di tipo box, mentre nelle rimanenti zone del Parco le linee elettriche MT saranno realizzate uniformandosi allo standard delle mensole boxer prevedendo un'adeguata distanza tra mensole e cavi, come previsto dalle Linee guida ministeriali.



Art. 14 Smantellamento degli elettrodotti

Entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti Norme, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione di elettrodotti non più in servizio, devono bonificare i resti di tali tratte nelle Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



NTA

ALLEGATO 5

Accessibilità, Fruizione, Circolazione



Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010

Pianificare il Parco Nazionale del Pollino - N.T.A. | Dicembre 2010



INDICE

CAPO I – VIABILITÀ STRADALE	3
Art. 1 Prescrizioni relative alla rete stradale	3
CAPO II – SENTIERISTICA	3
Art. 2 Prescrizioni relative alla rete sentieristica	3



CAPO I – VIABILITÀ STRADALE

Art. 1 Prescrizioni relative alla rete stradale

1. Gli interventi sulla rete della mobilità nel Parco, salvo quanto previsto specificamente di seguito, sono improntate alle seguenti tipologie di intervento:

- a. Livello 1: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali è obbligatoria la segnalazione certificata di inizio attività da depositare all'Ente Parco;
- b. Livello 2: interventi consentiti dal Livello 1, con l'aggiunta di interventi di regolarizzazione del percorso, realizzazione e mantenimento di pavimentazione ad alta capacità di assorbimento, allargamento della sezione fino ad un massimo di ml. 3,00, mantenimento complessivo della geometria del percorso; per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco;
- c. Livello 3: interventi consentiti dal Livello 2, con l'aggiunta di interventi realizzazione di copertura in asfalto, allargamento delle corsie fino a ml. 6,00, escluso banchine, fino a ml. 8,00, compreso banchine, modeste opere di adeguamento della geometria dei percorsi, realizzazione delle opere accessorie (banchine, cunette, etc.); per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco;
- d. Livello 4: interventi di nuova realizzazione e di quanto non previsto nei livelli precedenti, compresa la realizzazione di opere di mobilità collettiva; per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco.

2. Gli interventi sulla rete stradale sono consentiti, salvo quanto previsto espressamente nel resto delle presenti NTA, con le seguenti modalità, relativamente alle zone su cui insiste l'opera:

- a. Zona B: Livello 1 e Livello 2;
- b. Zona C: Livello 1, Livello 2 e Livello 3;
- c. Zona D: Livello 1, Livello 2, Livello 3 e Livello 4.

3. Sono fatte salve le previsioni infrastrutturali in materia contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza.

CAPO II– SENTIERISTICA

Art. 2 Prescrizioni relative alla rete sentieristica

1. Non è consentito aprire nuovi sentieri in zona A.



2. L'apertura di sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) è vietata in tutta l'area del Parco, salvo deroghe concesse secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. Per l'apertura di sentieri escursionistici non attrezzati occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta. Nella richiesta dovrà essere specificatamente riportata la motivazione dell'intervento rispetto alla possibilità di impiegare e recuperare percorsi alternativi esistenti.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica



Ente Parco Nazionale del Pollino



NTA

ALLEGATO 5

Accessibilità, Fruizione, Circolazione



Ufficio Pianificazione
Rotonda – Dicembre 2010

Pianificare il Parco Nazionale del Pollino - N.T.A. | Dicembre 2010



INDICE

CAPO I – VIABILITÀ STRADALE	3
Art. 1 Prescrizioni relative alla rete stradale	3
CAPO II – SENTIERISTICA	3
Art. 2 Prescrizioni relative alla rete sentieristica	3



CAPO I – VIABILITÀ STRADALE

Art. 1 Prescrizioni relative alla rete stradale

1. Gli interventi sulla rete della mobilità nel Parco, salvo quanto previsto specificamente di seguito, sono improntate alle seguenti tipologie di intervento:
 - a. Livello 1: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali è obbligatoria la segnalazione certificata di inizio attività da depositare all'Ente Parco;
 - b. Livello 2: interventi consentiti dal Livello 1, con l'aggiunta di interventi di regolarizzazione del percorso, realizzazione e mantenimento di pavimentazione ad alta capacità di assorbimento, allargamento della sezione fino ad un massimo di ml. 3,00, mantenimento complessivo della geometria del percorso; per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco;
 - c. Livello 3: interventi consentiti dal Livello 2, con l'aggiunta di interventi realizzazione di copertura in asfalto, allargamento delle corsie fino a ml. 6,00, escluso banchine, fino a ml. 8,00, compreso banchine, modeste opere di adeguamento della geometria dei percorsi, realizzazione delle opere accessorie (banchine, cunette, etc.); per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco;
 - d. Livello 4: interventi di nuova realizzazione e di quanto non previsto nei livelli precedenti, compresa la realizzazione di opere di mobilità collettiva; per questi interventi è necessario il nulla-osta dell'Ente Parco.
2. Gli interventi sulla rete stradale sono consentiti, salvo quanto previsto espressamente nel resto delle presenti NTA, con le seguenti modalità, relativamente alle zone su cui insiste l'opera:
 - a. Zona B: Livello 1 e Livello 2;
 - b. Zona C: Livello 1, Livello 2 e Livello 3;
 - c. Zona D: Livello 1, Livello 2, Livello 3 e Livello 4.
3. Sono fatte salve le previsioni infrastrutturali in materia contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cosenza.

CAPO II– SENTIERISTICA

Art. 2 Prescrizioni relative alla rete sentieristica

1. Non è consentito aprire nuovi sentieri in zona A.



2. L'apertura di sentieri per escursionisti esperti con attrezzatura (EEA) è vietata in tutta l'area del Parco, salvo deroghe concesse secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. Per l'apertura di sentieri escursionistici non attrezzati occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta. Nella richiesta dovrà essere specificatamente riportata la motivazione dell'intervento rispetto alla possibilità di impiegare e recuperare percorsi alternativi esistenti.